

**IL PROTOCOLLO OPERATIVO TRA DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
E CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA  
SULLO STATUTO E LE MODALITÀ D'AZIONE  
DEL VOLONTARIATO IN AMBITO PENITENZIARIO  
13 NOVEMBRE 2014**

GIOVANNI MARIA FLICK\*

Il coinvolgimento delle Associazioni del volontariato nel processo di cambiamento del sistema penitenziario – per ridare dignità a tutti i detenuti e a ciascuno di essi – è essenziale e riconosciuto dall'Amministrazione penitenziaria: sia per l'attività all'interno delle strutture, sia per quella nell'esecuzione penale esterna.

L'esperienza e l'impegno del Volontariato rappresentano un contributo significativo e prezioso per «*un diverso modello di giustizia e di detenzione più responsabilizzante, meno chiuso in se stesso e più aperto al ritorno nella società*», auspicato dai soggetti sociali che operano nel mondo del carcere, nell'incontro con il DAP dell'aprile scorso e nel successivo appello alle istituzioni responsabili.

Il contributo del volontariato e il riconoscimento del suo valore sono testimoniati dalle precedenti intese tra la Conferenza nazionale del volontariato giustizia e il Ministero della Giustizia a partire dal 1999. Essi trovano un'ulteriore importante conferma nel protocollo operativo «*sullo statuto e le modalità d'azione del volontariato in ambito penitenziario*» sottoscritto il 13 novembre 2014. È una conferma che offre l'occasione, una volta di più, per sottolineare il legame stretto fra la dignità, l'eguaglianza e la solidarietà, attraverso la sussidiarietà, in un mondo – quello del carcere – nel quale è più che mai forte ed urgente la domanda di dignità: sotto pena,

---

\* Presidente emerito della Corte costituzionale.

altrimenti, di richiudersi in se stesso e di degenerare in una "dis scarica sociale".



Il principio di solidarietà è posto dalla Costituzione fra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico; svolge una funzione di integrazione sociale e contribuisce a garantire un minimo livello di omogeneità nella compagine sociale. Quel principio chiama la persona ad agire non soltanto per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa (così la Corte costituzionale, sentenza 75 del 1992, a proposito del volontariato che rappresenta per essa la più diretta realizzazione del principio di solidarietà).

Il legame tra solidarietà e dignità è evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale più recente (in particolare a proposito della introduzione della *social card*). Essa richiama la dignità per individuare la garanzia "irrinunciabile e irriducibile" di diritti come quello alla salute ed alla casa; nonché per determinare il livello essenziale di prestazione dei diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, in quanto strettamente inerenti alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona.

Dunque, una applicazione della solidarietà come diritto e non solo come espressione di carità nella logica cristiana; anche in quest'ultima comunque la carità è vista come un dovere. È un diritto pressante nell'attuale congiuntura economica; un diritto reso ancora più evidente dalla collocazione della pari dignità sociale nella stessa posizione dell'eguaglianza formale di fronte alla legge, a premessa e non solo come conseguenza e risultato della rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona. È un diritto espresso con efficacia dalla nota triade *liberté, égalité, fraternité*, che pone sullo stesso piano i tre elementi ed i rapporti fra di loro.

Il rapporto fra dignità e solidarietà si fonda sullo sviluppo logico del rapporto fra dignità ed eguaglianza. La persona, inserita nel sociale, si realizza nel rapporto con gli altri ad un tempo eguali e diversi da lui; a fronte della specificità e delle diversità di ciascuno non può esservi eguaglianza senza solidarietà, che è capace di superare la diversità nella prospettiva dell'eguaglianza.

La dignità, proprio perché fonte di diritti, lo è al tempo stesso di doveri, nei termini che ci vengono proposti, ad esempio, sia dall'art. 2 della Costituzione italiana, e dal suo sviluppo nell'art. 3 2° comma; sia dall'art. 34 della Carta europea dei diritti. Il primo riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; il secondo impegna alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, ed alla garanzia di un'esistenza dignitosa per chi non disponga di risorse sufficienti.

Sotto questo profilo la solidarietà, in quanto espressione di attenzione verso le categorie ed i soggetti deboli – in vista degli obiettivi, altrettanto importanti, di eguaglianza e di coesione sociale – è essenziale per l'attuazione effettiva della dignità, intesa come un diritto e al tempo stesso come un dovere per tutti e per ciascuno. In tal senso assumono un particolare rilievo, nell'art. 3 della Costituzione italiana, l'affermazione dell'eguaglianza formale accanto alla pari dignità sociale e quella che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli e le limitazioni alla libertà ed all'eguaglianza.



La dignità individua l'essenza e l'identità dell'uomo in quanto tale; senza di essa non può esservi eguaglianza né libertà; è il presupposto della relazione con l'altro e del riconoscimento reciproco. La dignità garantisce – nell'eguaglianza che nasce dalla comune dignità – il rispetto delle diversità e al tempo stesso l'impegno alla eliminazione degli ostacoli che trasformano le differenze in condizioni di inferiorità, di sopraffazione, di discriminazione.

La dialettica continua tra eguaglianza e diversità, attraverso la mediazione della solidarietà, assicura la sintesi tra le due concezioni della dignità: quella in astratto, come attributo di ogni persona in quanto tale; quella in concreto, come attributo della singola persona nella quotidianità, con riferimento a ciascuna e a tutte le situazioni specifiche in cui la dignità si realizza nell'esperienza e nel modo di essere di ciascuno.

Ad uscire dall'incoerenza e dallo scontro fra la proclamazione teorica e la realtà pratica delle condizioni di dignità di ciascuno in concreto, può valere una maggior consapevolezza e par-

tecipazione di ciascuno – nella dimensione locale e nel proprio ambito di realizzazione – al rispetto reciproco ed all’impegno in difesa della dignità. Il primo terreno sul quale cercare di attuare e di far valere l’effettività dei diritti fondamentali – soprattutto quelli di stampo sociale – è rappresentato dalla realtà locale.

In quest’ultima non ci si misura soltanto con l’adesione intellettuale e teorica alla valenza universale dei diritti umani e con l’esigenza astratta di solidarietà; ci si deve misurare con la possibilità e la necessità di un impegno personale e specifico, reale e concreto, verso l’altro. Nella realtà locale e nella quotidianità sul territorio sono molteplici le occasioni di incontro e di confronto con un prossimo il quale si trova in condizioni di bisogno e di inferiorità, tali da richiedere un intervento – diretto, immediato e personale – a tutela della sua dignità; non soltanto una proclamazione astratta e gratificante di solidarietà a suo favore.

Sotto questo profilo, un contributo significativo alla riflessione sulla dignità può venire dal riconoscimento esplicito, nell’art. 118 della Costituzione, della sussidiarietà orizzontale accanto a quella verticale e istituzionale: l’impegno della Repubblica – in tutte le sue articolazioni della sussidiarietà verticale – a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Questo principio è importante, nella sua connessione con il principio di solidarietà che esso vale ad integrare per superare la tradizionale contrapposizione e alternativa, rigida e consolidata, tra un pubblico troppo spesso inefficiente e irrigidito nella burocrazia ed un privato condizionato dal profitto a qualsiasi costo. Quella contrapposizione finisce per depotenziare e relegare ad un ruolo marginale ed a malapena tollerato la dimensione del sociale, del *no profit*, del volontariato, nell’affrontare e molto spesso nel risolvere in modo determinante i problemi dei più deboli (malati, detenuti, anziani, emarginati).

Sono tutti problemi e situazioni in cui l’impegno del sociale, del c.d. terzo settore, della società civile, è fondamentale ed insostituibile per contribuire ad assicurare un livello, una effettività e una garanzia di dignità che non possono essere affidati soltanto alla legge, al giudice, all’intervento pubblico, alla burocrazia. Soprattutto in tempi di crisi, di progressiva riduzione e contrazione dell’intervento pubblico nell’ambito della solidarietà, la cultura e

la difesa della dignità richiedono un impegno ed un intervento della società civile: sia ad integrazione e sostegno dell'intervento pubblico; sia a promozione – non meno importante – di un'educazione alla dignità e al suo valore.

Proprio per questo, recenti vicende di corruzione emerse nella cronaca giudiziaria, che sembrano inquinare la cooperazione nei suoi aspetti più significativi (l'aiuto ai più poveri e diseredati, ai migranti, ai rom), destano particolare disgusto ed indignazione; dimostrano a quali livelli di pervasività, di diffusione e di pericolosità è giunto il fenomeno della corruzione.



La Corte costituzionale ha proposto tre indicazioni essenziali in tema di volontariato. Si tratta di una sentenza fondamentale del 1988 (la numero 396 sulle IPAB, istituti di assistenza e beneficenza); di un'altrettanto e forse ancora più fondamentale sentenza del 1993 (la numero 500), che si occupava proprio di volontariato sottolineando il valore della solidarietà, la sua autonomia, la sua originalità, il suo essere un fortissimo strumento di partecipazione; infine, delle due sentenze che si sono occupate in particolare delle fondazioni di origine bancaria, nel 2003, per sbarrare la strada a chi voleva riportarle nell'ambito del pubblico.

Le indicazioni dell'articolo 118 sono importanti: favorire autonome iniziative dei singoli e delle associazioni; esercitare le libertà e le iniziative di solidarietà in forma associata.

Tutto questo vuol dire attribuire una grande importanza alla sussidiarietà orizzontale, alla rete, alla possibilità di fare squadra sul serio (non come formula politica) e di fare sistema attraverso il volontariato. Il volontariato deve avere un collegamento con la sussidiarietà verticale, con quella istituzionale; ma non è un collegamento gerarchico fra uno più e l'altro meno importante. È la scelta di chi è più adatto ad affrontare i problemi in chiave di prossimità.

Il volontariato sotto questa prospettiva aiuta a rileggere l'articolo 2 della Costituzione, che è espressione del cosiddetto "personalismo sociale": espressione di quell'umanesimo integrale delineato da Jacques Maritain, che supera da un lato la dimensione individualista di tipo liberale e dall'altro la dimensione collettivista.

Il volontariato aiuta a capire meglio l'articolo 3 della Costituzione: l'attuazione del pieno sviluppo della personalità attraverso i meccanismi della sussidiarietà e della solidarietà. La Costituzione garantisce a tutti e a ciascuno il diritto alla diversità in quanto diritto alla identità. Come risolvere l'ossimoro, la contraddizione tra un principio di eguaglianza (tutti siamo uguali) e un principio di diversità (ciascuno di noi però ha diritto alla diversità)? Attraverso la pari dignità assicurata dalla solidarietà; quest'ultima mira a evitare che la diversità diventi condizione di inferiorità e di sopraffazione. Il volontariato può fare moltissimo a questo fine.

Il volontariato significa saper rileggere l'articolo 27 nella sua duplice indicazione – la tendenza alla rieducazione e la non contrarietà al senso di umanità – per svilupparne tutte le potenzialità e per dargli la concretezza che merita. La vera sicurezza del carcere passa attraverso la porta aperta, la progressività del percorso educativo, il lavoro all'interno e fuori dal carcere. Non vedo come sarebbe possibile affrontare il tema delle misure alternative al carcere se non vi fosse un volontariato che molto spesso supplisce alle carenze della sussidiarietà verticale: cioè agli impegni degli enti locali nell'affrontare i bisogni concreti legati all'attuazione delle misure alternative, nel predisporre le strutture indispensabili di supporto per eseguirle.

Volontariato, rieducazione, dignità e umanità in carcere; volontariato come ponte (nei due sensi) tra l'isola del carcere e la società e la realtà circostanti. Credo che il volontariato sia una delle chiavi fondamentali per rileggere la Costituzione; per attuarla in chiave di personalismo, considerando la persona come fine e mai come mezzo; per attuarla in chiave di pluralismo, considerando la comunità come forma intermedia del vivere insieme con pari dignità e solidarismo.

Forse per questa via, per questo *tertium*, si può cercare di superare ciò che non funziona sia nel pubblico che nel privato: non in chiave di residualità, ma superando la logica della contrapposizione pubblico-privato per aggregare la pluralità nella solidarietà come dimensione del sociale.

In conclusione, l'impegno del volontariato per la vivibilità del carcere e l'esecuzione della pena è uno dei contributi più concreti ed essenziali, per realizzare – in favore dei soggetti più deboli, più "diversi", più emarginati (gli abitanti di quella discarica sociale

che oggi è il carcere) – la pari dignità sociale che è la chiave del nostro vivere insieme secondo la Costituzione; e che – a ben vedere – è anche una chiave non trascurabile per la nostra sicurezza.

